

STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI BANCA PATRIMONI SELLA & C. PER LA CLIENTELA PROFESSIONALE

1. PREMESSA

Il presente documento descrive, ai sensi di quanto previsto dall'art. 66 del Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione Europea, le modalità attraverso le quali vengono trattati gli ordini di compravendita su strumenti finanziari obbligazionari impartiti da uno specifico target market di clientela professionale a Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. (di seguito denominata anche BPA) nell'ambito dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione in conto proprio in sede di esecuzione di ordini, al fine di ottenere, nell'esecuzione degli stessi, il miglior risultato possibile (*Best Execution*) per la propria clientela.

2. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA E SUI SERVIZI PRESTATI

Per quanto attiene al presente documento, i servizi prestati dalla Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A., società appartenente al Gruppo Banca Sella, sono quelli di Esecuzione di ordini per conto dei clienti e di Negoziazione per conto proprio in sede di esecuzione di ordini dei clienti.

Si eroga il servizio di "Esecuzione di ordini per conto dei clienti" su strumenti finanziari obbligazionari, ai clienti professionali che hanno sottoscritto con la Banca esclusivamente il contratto di esecuzione di ordini o che, pur avendo contemporaneamente anche sottoscritto il contratto di ricezione e trasmissione di ordini, impartiscono una disposizione avente ad oggetto strumenti obbligazionari per una quantità pari almeno a euro 100.000 (euro centomila) ed hanno un deposito monointestato presso la Banca di almeno euro 15 milioni (euro quindici milioni). In assenza dei parametri sopra indicati, per i clienti sottoscrittori del contratto di ricezione e trasmissione di ordini, sarà applicata la Strategia di Trasmissione degli ordini adottata dalla Banca.

Si eroga il servizio di "Negoziazione in conto proprio in sede di esecuzione di ordini dei clienti" su strumenti finanziari obbligazionari e Titoli di Stato Esteri, ai clienti professionali che hanno sottoscritto con la Banca l'apposito contratto di Negoziazione in conto proprio in sede di esecuzione di ordini.

3. FATTORI DI BEST EXECUTION E MODALITÀ CON CUI LA BANCA DETERMINA L'IMPORTANZA RELATIVA DI TALI FATTORI ART. 64 C. 1 E ARTT. 66 C. 3A E 3D DEL REGOLAMENTO DELEGATO UE 2017/565; ART. 27 C. 1 MIFID II). SINTESI DEL PROCESSO DI SELEZIONE DELLE SEDI DI ESECUZIONE SINTESI DELLE STRATEGIE DI ESECUZIONE IMPIEGATE (ART. 66 C. 3G).

Al fine di conseguire il miglior risultato possibile per la propria clientela, nell'ambito dei servizi descritti al paragrafo 2, BPA fa riferimento ai criteri previsti dall'art. 27 della Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 (c.d. "MIFID II") e di seguito indicati: prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensioni e natura dell'ordine.

La scelta delle sedi di esecuzione sulle quali è possibile eseguire l'ordine viene fatta selezionando quelle che offrono le migliori condizioni di esecuzione, in rapporto ai fattori sotto indicati in ordine di importanza, secondo la tipologia di strumenti finanziari oggetto dell'ordine. Ciò significa che, nel determinare le sedi di esecuzione ai fini dell'esecuzione di un ordine, sarà assegnata un'importanza preminente alla capacità delle varie sedi di esecuzione disponibili di assicurare l'esecuzione dell'ordine alle migliori condizioni in rapporto al primo dei fattori indicati, in relazione alla tipologia di obbligazione, dopodiché saranno presi in considerazione, secondo un ordine di importanza decrescente, gli altri fattori indicati.

I principali fattori a cui si fa riferimento, ai fini dei servizi di esecuzione degli ordini e di negoziazione per conto proprio alle migliori condizioni possibili, sono i seguenti:

- Prezzo. L'esame di una sede in relazione ai prezzi di esecuzione, viene effettuata mediante utilizzo dei dati di mercato disponibili, e in particolare dei dati pubblicati dalle sedi stesse così come previsto dal Regolamento Delegato UE 2017/575. Possono inoltre essere valutati, in relazione ai prezzi ottenuti nell'ambito di una sede di esecuzione, ulteriori aspetti quali ad esempio la presenza di market maker o di altri fornitori di liquidità che garantiscano la presenza continuativa di proposte di negoziazione.

- Costi. Le diverse modalità di esecuzione vengono valutate in relazione ai costi da sostenere per l'esecuzione degli ordini (accesso alle sedi di esecuzione, commissioni di intermediazione corrisposte ad intermediari negozianti) e per il regolamento degli stessi.

- Rapidità di esecuzione e di regolamento. L'esame di una sede relativamente a questo aspetto viene effettuata mediante utilizzo dei dati pubblicati dalle sedi stesse così come previsto dal Regolamento Delegato UE 2017/575.

Inoltre vengono valutati:

- la possibilità di realizzare sistemi di connessione automatica alla sede di esecuzione
- l'efficienza del sistema di regolamento utilizzato

Banca Patrimoni Sella & C.

- Probabilità di esecuzione e di regolamento. L'esame di una sede relativamente a questo aspetto viene effettuata mediante utilizzo dei dati pubblicati dalle sedi stesse così come previsto dal Regolamento Delegato UE 2017/575. Possono essere presi in considerazione:

- la liquidità della sede, sulla base dei volumi negoziati dalla stessa o in relazione all'eventuale presenza di market maker, in considerazione del fatto che la probabilità di esecuzione su di una sede è direttamente proporzionale alla liquidità della stessa;
- il sistema di regolamento utilizzato dalla sede.

Oltre ai fattori sopra elencati possono essere presi in considerazione, ai fini della scelta della sede di esecuzione, anche quelli relativi alle dimensioni e alla natura dell'ordine.

Ai fattori in rapporto ai quali è valutata la capacità delle varie sedi di esecuzione di assicurare l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili è assegnato un ordine di importanza diverso, secondo la tipologia di obbligazione oggetto dell'ordine. In particolare:

Ordine dei fattori presi in considerazione ai fini del servizio di Esecuzione degli ordini per conto dei clienti:

Ordini su Titoli di Stato e titoli obbligazionari italiani ed esteri.

Si ha riguardo ai seguenti fattori (in ordine di importanza):

1. probabilità di esecuzione e di regolamento;
2. prezzo dello strumento finanziario ed eventuali costi di esecuzione;
3. dimensione e natura dell'ordine;
4. rapidità di esecuzione.

BPA ricerca, nel momento di esecuzione dell'ordine, la probabilità di esecuzione e il miglior prezzo. A parità del primo fattore si prende in considerazione il secondo fattore. In rapporto alla graduatoria dei fattori qui sopra riportata, si ritiene che la scelta delle sedi di esecuzione indicate o, in alternativa, l'esecuzione Otc tramite controparti di mercato che trattino tali strumenti finanziari, consenta di ottenere le migliori condizioni possibili. Per ogni ordine concluso OTC vengono ricercate e confrontate almeno 2 proposte (ove disponibili). Tale ricerca avviene attraverso l'utilizzo di sistemi dedicati (es. Bloomberg) o attraverso modalità di voice trading (telefono o chat).

BPA seleziona la sede di esecuzione o le controparti in base a criteri di standing, merito creditizio, affidabilità, e professionalità. Nell'ambito delle proposte individuate non vengono prese in considerazione:

- le proposte non vincolanti, ossia quelle per le quali il prezzo è suscettibile di variazioni
- le proposte provenienti da intermediari che non costituiscono controparti affidate di negoziazione di BPA
- le proposte provenienti da intermediari che non prevedono il regolamento della divisa di denominazione del titolo (esclusivamente per le obbligazioni denominate in divise non trattate da Banca Sella Holding che devono essere sempre trattate in euro).

L'esecuzione dell'ordine avverrà sulla sede di esecuzione oppure con una controparte di mercato che, a parità di probabilità di esecuzione e di regolamento, offrirà il prezzo migliore (maggior prezzo Denaro per gli ordini in vendita – minor prezzo Lettera per gli ordini in acquisto).

Inoltre, è sempre fatta salva la facoltà del cliente di impartire istruzione specifica avente per oggetto la richiesta di esecuzione OTC tramite controparti di mercato che quotano quotazioni su tali strumenti finanziari, anziché sulle sedi sopra indicate.

Qualora la dimensione o la natura dell'ordine, come, a titolo esemplificativo, nel caso di ordini di dimensione rilevante o su titoli scarsamente liquidi, rendano necessaria o opportuna al fine della ricerca delle migliori condizioni possibili, un'esecuzione in modalità curando o con l'utilizzo di strumentazioni non telematiche, come le telefonate registrate – voice ticket, vi potrà essere una dilatazione dei tempi di esecuzione.

Ordine dei fattori presi in considerazione ai fini del servizio di negoziazione per conto proprio in sede di esecuzione di ordini dei clienti:

Ordini su Titoli di Stato e titoli obbligazionari italiani ed esteri.

Si ha riguardo ai seguenti fattori (in ordine di importanza):

1. probabilità di esecuzione e di regolamento;
2. prezzo dello strumento finanziario ed eventuali costi di esecuzione;
3. dimensione e natura dell'ordine;
4. rapidità di esecuzione.

In rapporto alla graduatoria dei fattori qui sopra riportata, si ritiene che la scelta dell'esecuzione OTC con controparte BPA consenta di ottenere le migliori condizioni possibili. In relazione al servizio di Negoziazione in conto proprio in sede di esecuzione di ordini, BPA per essere in grado di concludere l'operazione in contropartita diretta con il cliente al miglior prezzo per ogni ordine ricerca e confronta almeno 2 proposte (ove disponibili). Tale ricerca avviene attraverso l'utilizzo di sistemi dedicati (es. Bloomberg) o attraverso modalità di voice trading (telefono o chat). In dettaglio BPA ricerca quotazioni di segno contrario su BMTF o controparti di mercato o internalizzatori sistematici, scegliendo la più favorevole secondo l'ordine dei fattori sopra riportato. Nel caso in cui lo strumento finanziario risulti negoziato solo su una unica sede di esecuzione, l'approvvigionamento dei titoli in tale sede incorpora per definizione il requisito della best execution.

4. ELENCO DELLE SEDI DI ESECUZIONE SULLE QUALI L'IMPRESA FA SIGNIFICATIVO AFFIDAMENTO PER ADEMPIERE ALL'OBLIGO DI ADOTTARE TUTTE LE MISURE RAGIONEVOLI PER OTTENERE SISTEMATICAMENTE IL MIGLIOR RISULTATO POSSIBILE PER L'ESECUZIONE DEGLI ORDINI DEI CLIENTI. L'ELENCO INCLUDE I FATTORI UTILIZZATI PER SELEZIONARE CIASCUNA SEDE E L'IMPORTANZA RELATIVA DI CIASCUN FATTORE (ART. 66 C. 3B E 3C).

Servizio di investimento	Strumenti finanziari	Sedi di esecuzione	Modalità invio ordine	Modalità Best execution
Esecuzione di Ordini	Obbligazioni	OTC, BLOOMBERG (BMTF), Controparti che si siano dichiarate quali Internalizzatori sistematici	Manuale	Manuale

Servizio di investimento	Strumenti finanziari	Sedi di esecuzione	Modalità invio ordine	Modalità Best execution
Negoziazione per conto proprio	Obbligazioni e Titoli di Stato Italiani ed esteri	OTC (controparte BPA)	Manuale	Manuale

5. INFORMAZIONI SUL FATTO CHE L'IMPRESA ESEGUE GLI ORDINI AL DI FUORI DI UNA SEDE DI ESECUZIONE (OTC). RAPPRESENTAZIONE RISCHIO CONTROPARTE (ART. 66 C. 3E)

Come indicato al paragrafo 4, BPA può eseguire gli ordini al di fuori di sistemi multilaterali di negoziazione. In caso di esecuzione di ordini in assenza di sistemi di compensazione, il regolamento delle operazioni avviene in modalità "Delivery versus payment" attraverso la quale la consegna dei titoli e il pagamento del relativo controvalore avvengono contestualmente. Tale modalità riduce fortemente il rischio che, nell'ambito del regolamento delle operazioni in titoli, la controparte non adempia ai propri obblighi.

6. ISTRUZIONI SPECIFICHE (POSSIBILITÀ CHE QUESTE ISTRUZIONI IMPEDISCANO DI OTTENERE IL MIGLIOR RISULTATO POSSIBILE (ART. 66 C. 3F)

Eventuali istruzioni specifiche impartite dal Cliente potranno pregiudicare le misure previste al fine di ottenere il miglior risultato possibile relativamente all'esecuzione degli ordini, con riferimento agli elementi oggetto di tali istruzioni. In tali circostanze gli ordini verranno eseguiti nel rispetto delle istruzioni specifiche impartite. Si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli ordini impartiti con preventiva scelta della sede di esecuzione. Tramite istruzione specifica è inoltre possibile richiedere l'esecuzione di un ordine in modalità curando. Si tratta di una modalità che può risultare utile ai fini dell'esecuzione degli ordini di dimensioni rilevanti in relazione alle quantità disponibili nel book di negoziazione. Mediante tale istruzione, utilizzabile soltanto con una modalità di invio manuale, l'ordine viene frazionato in una pluralità di operazioni di minore importo immesse gradualmente sul mercato, al fine di evitare un impatto negativo sulle condizioni di esecuzione.

7. MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA QUALITÀ DI ESECUZIONE (ART. 66 C. 3G)

Annualmente viene effettuata dal Risk Management di Banca Patrimoni Sella & C. Spa la verifica della presente Strategia. La Banca svolge, inoltre, controlli volti a presidiare la corretta applicazione delle regole definite nel presente documento.

8. EVENTUALI INDUCEMENTS / CONFLITTI DI INTERESSI (ART. 66 C. 6 E 7)

Non vengono ricevuti inducements in relazione alla presente operatività.

9. AGGREGAZIONE ORDINI (ART. 68 E 69)

Relativamente agli ordini impartiti dai Clienti, la Banca non aggrega gli ordini trasmessi con ordini di altri Clienti. Ogni ordine dei Clienti viene singolarmente eseguito.